

A) STATUTI

Comune di Canegrate (MI)

Nuovo statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 17 dicembre 2025

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Canegrate è un Ente locale autonomo e rappresenta la propria comunità.
2. Il Comune, nel rispetto della Costituzione, delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento, è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune esercita le funzioni amministrative ad esso attribuite dalla Costituzione ed escluse quelle che, per assicurarne l'esercizio unitario, sono conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
4. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2

FINALITA'

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne tutela la sicurezza, ne promuove e coordina lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e garantisce l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita organizzativa, politica ed amministrativa del Comune.
2. Si fa garante della trasparenza delle decisioni prese.
3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - 3.1. emancipazione della società umana e civile, al fine di sviluppare e promuovere ogni forma di solidarietà, pari opportunità ed egualianza nella giustizia sociale;
 - 3.2. ripudio della guerra, della violenza, di ogni tipo di discriminazione e della violazione del diritto internazionale e riconoscimento dell'autodeterminazione di ogni popolo e nazione;
 - 3.3. promozione di una cultura di pace e di tutte le possibili iniziative rivolte ad ottenere concretamente l'integrazione inclusiva degli stranieri, degli immigrati e dei profughi;
 - 3.4. rispetto e solidarietà con tutti i popoli della Terra;
 - 3.5. rispetto dei diritti civili, cooperazione internazionale e aiuto alle organizzazioni di volontariato impegnate ad attuare lo sviluppo e la giustizia sociale;
 - 3.6. riconoscimento e rispetto della dignità di ogni persona, sin dalla nascita, attraverso la promozione di iniziative volte ad esprimere concreta solidarietà ed a garantire il diritto di cittadinanza indipendentemente da condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, credo religioso, etnia, età ed opinioni politiche;

- 3.7. promozione di una cultura di legalità attraverso l'attivazione di iniziative a contrasto delle infiltrazioni della criminalità; supporto delle iniziative di associazioni, organizzazioni e istituzioni che persegano lo stesso scopo;
 - 3.8. promozione e tutela della partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e normativa dell'Ente, al fine di realizzare una gestione condivisa del governo locale ed un migliore utilizzo delle risorse e dei beni comuni;
 - 3.9. sostegno di specifiche esigenze di categorie di persone in condizioni di particolare bisogno, nell'ambito della propria autonomia impositiva e finanziaria;
 - 3.10. tutela del diritto alla salute, anche attraverso la prevenzione sociale e sanitaria nell'ambito delle sue competenze, con particolare riguardo alla tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, tutela della maternità e della prima infanzia; attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale alle persone fragili e a quelle condizioni o a rischio di marginalità;
 - 3.11. tutela dell'ambiente, inteso come patrimonio da custodire mediante la collaborazione di tutta la comunità, e difesa della biodiversità attraverso:
 - l'adozione di tutte le misure disponibili per contrastare e ridurre l'inquinamento nelle sue varie forme (atmosferico, acustico, elettromagnetico, del suolo e dell'acqua);
 - la promozione della raccolta differenziata e il sostegno alle attività di riciclaggio e recupero dei rifiuti;
 - il supporto di iniziative promosse da cittadini, associazioni e istituzioni che affrontino i problemi riguardanti l'ambiente e i cambiamenti climatici;
 - 3.12. riconoscimento dell'acqua quale bene comune dell'umanità appartenente a tutti gli organismi viventi e il cui accesso è un diritto umano universale, sociale e collettivo;
 - 3.13. promozione della presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile per l'ambiente e per l'uomo; ne promuove altresì la tutela e la cura;
 - 3.14. tutela e recupero del patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento alla collettività;
 - 3.15. promozione e sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;
 - 3.16. promozione e sviluppo dell'aspetto sociale ed educativo dello sport dilettantistico, delle attività di tempo libero e dello scambio interculturale;
 - 3.17. valorizzazione e potenziamento delle libere forme associative e di volontariato.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso alle associazioni, enti ed organismi.

**ART. 3
PARI OPPORTUNITÀ'**

Il Comune si fa garante e promotore di ogni iniziativa finalizzata ad assicurare condizioni di pari opportunità.

**ART. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE**

1. Il territorio del Comune si estende per cinque chilometri quadrati, confina con i Comuni di: Busto Garolfo a ovest, San Vittore Olona a est, Legnano a nord, San Giorgio su Legnano a nord-ovest, Parabiago a sud.
2. La sede degli organi istituzionali e degli uffici è sita in via Alessandro Manzoni n. 1.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Il Comune di Canegrate si definisce Comune d'Europa.

**ART. 5
STEMMA E GONFALONE**

1. Lo stemma del Comune, di proprietà esclusiva dello stesso, è così raffigurato: un ramo di alloro a sinistra e un ramo di quercia a destra legati fra loro da un fiocco rosso che abbracciano uno scudo bicolore. La parte inferiore, grigia, contiene una punta rossa; nella parte superiore, blu, è raffigurato un cane dietro una grata. Lo scudo è sormontato da una corona turrita.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone, con fondo bianco e blu, decorato con motivi argentati di rami e bacche al centro del quale è posto lo stemma.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

**ART. 6
ASSETTO, TUTELA ED UTILIZZO DEL TERRITORIO**

1. Il Comune promuove ed attua un armonico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali e del terziario in un'ottica di tutela e valorizzazione del territorio stesso.

2. Il Comune intraprende iniziative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio naturale presente sul proprio territorio, anche agendo di concerto con altri enti e istituzioni per la realizzazione di iniziative sovra comunali.
3. L'Ente realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
4. Il Comune predisponde la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e di opere pubbliche in genere, secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici, dal piano triennale delle opere pubbliche e dagli altri strumenti di programmazione.
5. Il Comune attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e del tempo libero.
6. L'Ente predispone idonei strumenti di pronto intervento, a cui ricorrere al verificarsi di pubbliche calamità.
7. Il Comune concorre ad assicurare l'ordine nell'ambito del territorio di concerto con le Autorità preposte.

ART. 7
LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune riconosce e valorizza il lavoro come strumento di crescita della società e promuove la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita sociale ed economica.
2. Il Comune sviluppa politiche attive per l'occupazione e l'attività di formazione professionale.
3. L'Ente pone in atto e favorisce iniziative volte al rispetto della disciplina legislativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare, l'osservanza dei contratti collettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, anche tramite un sistema integrato di scambio informativo tra le pubbliche istituzioni deputate ad attività di verifica e controllo, le Amministrazioni pubbliche e le Parti sociali.
4. Il Comune pone in atto tutte le misure di sua competenza affinché venga garantita la regolarità, la sicurezza, la trasparenza e la qualità del lavoro ad ogni livello della filiera di erogazione di lavori e servizi, anche ai fini di contrastare la corruzione e le infiltrazioni della criminalità organizzata.
5. Il Comune ritiene essenziale che nell'affidamento di lavori e servizi venga richiamato il principio della responsabilità sociale dell'impresa destinataria nei quali si tenga anche conto delle specificità del territorio e del tessuto sociale coinvolto.

6. Il Comune tutela e promuove tutte le attività economiche presenti sul suo territorio sotto qualsiasi forma giuridica prevista dalla legge, al fine di favorire il progresso e lo sviluppo socio-economico, l'occupazione ed il benessere dell'intera comunità.
7. Il Comune adotta iniziative atte a stimolare le attività economiche e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una vasta collocazione dei prodotti e dei servizi realizzati sul suo territorio ed un'equa remunerazione del lavoro.
8. Il Comune riconosce e valorizza le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed imprenditoriali e le associazioni quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, favorendone la collaborazione.
9. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale indicati dalla Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 8
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Città Metropolitana di Milano, con la Regione Lombardia.

TITOLO II
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 9
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Per quanto attiene ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, il Comune tiene conto:
 - del principio di autonomia nell'organizzazione e di quelli di concorrenza;
 - della sussidiarietà, anche orizzontale;
 - dell'efficienza nella gestione;
 - dell'efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini;
 - dello sviluppo sostenibile;
 - della produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati;
 - dell'applicazione di tariffe orientate a costi efficienti;
 - della promozione di investimenti in innovazione tecnologica;
 - della proporzionalità e adeguatezza della durata;
 - della trasparenza sulle scelte compiute e sui risultati delle gestioni.

2. Alla luce dei principi anzidetti, il Comune, laddove ritenga che il perseguitamento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvede all'organizzazione di esso, secondo la normativa vigente, mediante una delle seguenti modalità di gestione:
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - b) affidamento a società mista nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - c) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. In attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, il Comune può attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati da specifica normativa, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.
4. Per quanto attiene ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, il Comune provvede all'organizzazione di essi mediante una delle seguenti modalità di gestione:
 - istituzioni;
 - aziende speciali anche consortili;
 - società a capitale interamente pubblico esercitando, con le modalità previste dalla legge, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e sempre che la società realizzzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano.
5. Il Comune può scegliere la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma precedente.
6. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.
7. I poteri, ad eccezione dei referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti dei soggetti giuridici indicati nel presente articolo.

ART. 10
AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune ed è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. L'Azienda Speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

3. L'Istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. L'Istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile del Comune che lo ha istituito.
5. Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
6. L'Azienda e l'Istituzione conformano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'Istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.
7. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
8. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.
9. Sia per le Aziende Speciali che per le Istituzioni, il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. L'organo di revisione del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. Lo statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
11. Gli atti fondamentali di Aziende e Istituzioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dalla legge.

ART. 11 **SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA**

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società, anche consorzi, costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organismi di amministrazione.
3. Il Sindaco, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Comunale, nomina i rappresentanti del Comune che, nel concorrere agli atti gestionali, considerano gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. Il Comune ha diritto di nominare uno o più Amministratori, Dirigenti o Sindaci nelle Società per azioni o nelle Società a responsabilità limitata. Il numero degli Amministratori, Dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono per ciascuna società, stabiliti nell'atto costitutivo.

TITOLO III

FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 12 CONVENZIONI

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Enti locali apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono, altresì, prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti.

ART. 13 CONSORZI E UNIONI DI COMUNI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.200 n.267.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.
5. In deroga alla normativa nazionale che ha previsto la soppressione di consorzi per la gestione di funzioni, possono essere costituiti consorzi per la gestione associata dei servizi sociali, assicurando comunque risparmi di spesa.
6. Il Comune può esercitare in forma associata funzioni e servizi anche attraverso un'Unione di Comuni, che è un Ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini.
7. Il Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.

ART. 14
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province o Città Metropolitane e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia o Città Metropolitana, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o Città Metropolitana o del Sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
7. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

TITOLO IV
- ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 15
ORGANI DEL COMUNE

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 16
STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

1. La legge tutela il diritto dei Cittadini chiamati a ricoprire cariche istituzionali negli enti locali, ad espletare il proprio mandato disponendo dei tempi e dei mezzi necessari, determinando il regime dei permessi e delle aspettative, nonché delle indennità e dei rimborsi spese.
2. Al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, spetta una indennità di carica entro i limiti fissati dalla legge vigente.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari e delle commissioni e comunque entro i limiti fissati dalla legge vigente.
4. L'inconferibilità di incarichi ai componenti di organi politici è disciplinata dalla legge.
5. Gli assessori con deleghe a edilizia privata e di lavori pubblici non possono esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio del Comune di Canegrate. Più in generale, gli incarichi di amministratore comunale sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune che conferisce l'incarico.
6. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere, Assessore e Sindaco e quelle di inconferibilità, sono stabilite dalla legge.

**CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE****ART. 17
ELEZIONE E DURATA IN CARICA**

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

**ART. 18
COMPETENZE**

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale; rappresenta l'intera comunità alla quale costantemente risponde; delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale individua i criteri generali per l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Fornisce gli indirizzi da seguire in merito al coordinamento ed alla riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
6. In quanto la popolazione è inferiore a 15.000 abitanti, il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta, il Revisore iscritto nell'apposito albo e individuato con le modalità previste dalla legge.
7. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
9. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

**ART. 19
SESSIONI E CONVOCAZIONE**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al Bilancio di previsione ed al Rendiconto di gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa oppure su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, sentita la conferenza dei Capigruppo. Nel caso in cui la convocazione è richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri, la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. Le modalità di convocazione sono disciplinate nell'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
10. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

**ART. 20
VALIDITA' DELLE SEDUTE (QUORUM STRUTTURALE)**

1. Il Consiglio Comunale è validamente riunito con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, non computando a tale fine il Sindaco. Non concorrono a

determinare la validità dell'adunanza: i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente e coloro che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 21
VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI (QUORUM FUNZIONALE)

1. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Il Sindaco concorre, con il proprio voto, alla validità delle deliberazioni.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle, in caso di votazione segreta.
4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

ART. 22
CONSIGLIERI COMUNALI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di Consigliere anziano, ai sensi degli articoli 40 e 73 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 23
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili

all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere è invitato a comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 24
DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. Le dimissioni sono in ogni caso irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

ART. 25
SURROGA E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le disposizioni relative alla surroga e alla supplenza dei Consiglieri Comunali si rimandano al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

ART. 26
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale può eleggere su proposta del Sindaco o di almeno 2/3 dei Consiglieri Comunali il Presidente tra i propri membri e con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. E' compito del Presidente, eccettuati i casi in cui la legge prevede specificamente la competenza di altri soggetti, convocare il Consiglio Comunale, presiederlo, assicurarne il regolare funzionamento ed esercitare la funzioni di polizia nel corso delle sedute.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che l'ha eletto e può essere revocato prima della scadenza del mandato a seguito di mozione di sfiducia, secondo quanto previsto dal Regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, svolge le funzioni vicarie il Consigliere anziano.
5. Per l'adempimento delle sue funzioni, il Presidente si avvale delle strutture della segreteria comunale.
6. Fino a quando non sarà esercitata la facoltà di cui al primo comma, il Sindaco continua a svolgere la funzione di Presidente del Consiglio.

ART. 27
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata sono disciplinati dal regolamento consiliare.
3. La delibera di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
4. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, viene attribuita alle opposizioni.

ART. 28
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale unitamente alla indicazione del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Per i gruppi di minoranza, il Capogruppo, fatta salva diversa indicazione, è il candidato alla carica di Sindaco o, in caso di immediate dimissioni, il Consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. Il regolamento consiliare può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione degli atti e gli spazi utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 29**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono contenute in apposito regolamento.

**CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE****ART. 30
COMPETENZE**

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa. Collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
2. La Giunta adotta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.
4. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

**ART. 31
COMPOSIZIONE**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, di cui uno investito della carica di Vicesindaco, nel limite massimo previsto dalla legge.
2. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali, sia soggetti non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. La carica di Assessore è compatibile con quella di Consigliere Comunale.
3. Gli assessori esterni comunali partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno comunque diritto di fornire direttive agli uffici di competenza, facoltà di presentare proposte rivolte al Consiglio Comunale e di partecipare alla discussione durante le sedute.

4. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

ART. 32**NOMINA, DURATA IN CARICA, REVOCA, DIMISSIONI**

1. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco presenta al Consiglio Comunale, entro il termine di dieci giorni dalla suddetta nomina, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
6. Le dimissioni dalla carica di Assessore vengono presentate al protocollo del Comune e sono efficaci dal momento dell'acquisizione.
7. Un Assessore che presenta le dimissioni non può continuare a svolgere le funzioni inerenti il proprio mandato in attesa della nomina del successore.

ART. 33**FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa al suo insediamento. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

**CAPO III
IL SINDACO****ART. 34
ELEZIONE**

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale.

**SEZIONE I
COMPETENZE DEL SINDACO****ART. 35
SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE**

1. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
3. Salvo la competenza dirigenziale, il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da indossare a tracolla sulla spalla destra.

ART. 36
SINDACO CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. In particolare, il Sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - convoca i comizi per il referendum;
 - adotta le ordinanze previste dalla legge;
 - nomina il Segretario Generale scegliendolo nell'apposito albo;
 - nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, e in base ad esigenze effettive e verificabili.
3. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitagli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, tra cui quella di autorità sanitaria locale.
4. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco adotta, quale rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili e urgenti. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
5. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società appartenenti al Comune e tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
7. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 37
SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco sovrintende:
 - alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti elettorali e di statistica;
 - all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, assicurando anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza;
 - allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica (diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione) e/o la sicurezza urbana (diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti). I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico o acustico, ovvero, quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.

4. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

ART. 38
VICE SINDACO

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 2.

SEZIONE II
CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI

ART. 39
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
3. La mozione viene posta in discussione non prima di 10, e non oltre 30 giorni, dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario.
5. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco (ovvero della Giunta Comunale) non comporta le dimissioni.

ART. 40
**DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA,
SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO**

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
2. In caso di dimissioni è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

4. Nei casi di cui al punto precedente, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
6. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione, sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di Sindaco. Ai fini della rimozione delle cause sopravvenute, sono applicabili le disposizioni dell'art. 68 commi 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000. In tali casi, il Sindaco perde la carica posseduta solo nel momento in cui viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale a seguito del procedimento di contestazione previsto.

ART. 41
REVOCA E DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Oltre al rapporto fiduciario comportano la revoca degli Assessori anche:
 - il successivo verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, non rimossa, alla carica di Consigliere Comunale;
 - l'accertamento di una causa ostantiva, non rimossa se sopravvenuta, all'esercizio della carica di Assessore.
3. Il Sindaco deve dare motivata comunicazione al Consiglio della revoca. Nel caso di dimissioni di un Assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione o alla diversa attribuzione delle deleghe, dandone comunicazione al Consiglio.
4. La decadenza della Giunta è inscindibilmente legata a quella del Sindaco.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 42
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alla vita amministrativa dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo così come previsto dalle leggi vigenti.
3. Il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per l'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità, nel perseguitamento dell'interesse generale.
4. Gli studenti degli istituti scolastici hanno il diritto di partecipare alla vita dell'Ente, tramite percorsi condivisi all'interno del Piano di diritto allo studio.
5. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
6. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

CAPO II **ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO**

ART. 43 **ASSOCIAZIONI**

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Il Comune promuove ed istituisce consulte tematiche anche su richiesta delle Associazioni.
5. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
6. Il Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può assegnare contributi od altri ausili finanziari, correlati ad attività e iniziative di interesse generale, alle associazioni senza scopo di lucro e alle società cooperative che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, della protezione dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, nonché di altri servizi di interesse collettivo, secondo le modalità stabilite nel regolamento e sulla base dei criteri oggettivi preventivamente determinati e resi pubblici.
7. Il Comune si impegna a pubblicizzare mediante idonei mezzi le associazioni presenti sul territorio e le loro attività istituzionali.

ART. 44
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari permanenti possono procedere ad audizioni di soggetti pubblici e privati e di organismi di partecipazione, anche su richiesta degli stessi, per questioni di particolare rilevanza.

CAPO III
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 45
PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE

1. Lo Statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea, degli apolidi e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
2. I diritti di partecipazione di cui agli articoli 46, 47 e 48 riguardano:
 - i cittadini di Canegrate;
 - tutti coloro che, pur essendo cittadini di altri Stati o apolidi, soggiornano regolarmente in Italia e risiedono nel Comune di Canegrate;
 - coloro che hanno un interesse diretto e verificabile sul territorio.
3. Quanto sopra si applica a chi abbia compiuto sedici anni di età.

ART. 46
CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

ART. 47
DIRITTO DI INTERROGAZIONE, ISTANZA E PETIZIONE

1. I cittadini possono rivolgere al Comune:
 - a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o aspetti dell'attività dell'Ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione;
 - b) istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità. Alle interrogazioni sottoscritte da almeno 10 cittadini e alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno 20 cittadini, viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell'Organo competente entro 45 giorni.

**ART. 48
PROPOSTE**

1. Qualora un numero di cittadini del Comune, non inferiore a 250, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Generale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'Organo competente sentiti i proponenti adotta gli atti in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Gli atti di cui al comma precedente sono pubblicati negli appositi spazi e sono comunicati formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

**ART.49
REFERENDUM**

1. Un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum riguardanti le seguenti materie:
 - revisione dello Statuto;
 - tributi, tariffe e bilancio;
 - programmazione territoriale;
 - designazioni e nomine;
 - leggi statali e regionali;
 - revisione dei seguenti regolamenti:
 - a) del Consiglio Comunale;
 - b) di contabilità;
 - c) sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
5. Il risultato della consultazione dovrà essere riportato negli atti del Consiglio Comunale che ne farà esplicita menzione nelle deliberazioni.
6. Il referendum è valido solo se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

CAPO IV
ACCESSO, PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

ART. 50
ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vietи l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, e ciò in quanto la loro diffusione possa recare nocimento ai diritti di riservatezza di persone, di gruppi o di imprese.
3. I cittadini possono richiedere il rilascio di copia degli atti.
4. Apposito regolamento disciplinerà le forme e le modalità dell'esercizio del diritto.
5. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo al Comune di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (accesso civico).
6. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti individuati dalla legge stessa (accesso civico cd. indifferenziato).

ART. 51
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare e, qualora pertinenti, di valutare nell'ambito dello stesso.
4. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
5. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa.

ART. 52
REGOLAMENTO

1. Ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 apposito Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi, con particolare riferimento agli articoli 2 e 4 della citata legge.

ART. 53
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione comunale si avvale di diverse forme per la pubblicità degli atti disponendo, per i più importanti, la pubblicizzazione in sede decentrata.
2. Le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali sono rese accessibili dal sito comunale.
3. E' istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
4. L'ufficio relazioni con il pubblico (URP) assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione secondo le modalità previste dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni. Assume inoltre ogni idonea iniziativa utile a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli.

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
UFFICI

ART. 54
PRINCIPI GENERALI

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguitamento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - legalità;
 - imparzialità;

- buon andamento;
- organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- economicità;
- efficacia;
- pubblicità;
- trasparenza.

ART. 55
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 56
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguitamento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto

dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersetoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 57
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alle ordinanze di natura gestionale non rientranti nella competenza sindacale.
6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

ART. 58
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi rispondono, anche civilmente e penalmente, delle funzioni loro assegnate.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. I responsabili, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 59
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. I responsabili provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione di altri membri;
 - rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui agli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
 - promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco;
 - forniscono al Segretario Comunale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i riposi compensativi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

- concedono le licenze al personale del servizio civile (e tipologie assimilabili) assegnato al Comune;
 - rispondono, in sede di loro valutazione, del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
 4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 60
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza dei posti o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 61
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

**CAPO III
IL SEGRETARIO GENERALE****ART. 62
STATO GIURIDICO**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Generale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

**ART. 63
FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e di Giunta e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Generale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
3. Il Segretario Generale, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
4. Il Segretario Generale può presiedere l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Generale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

**ART. 64
VICE SEGRETARIO GENERALE**

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale da individuare tra uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso ai ruoli di Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario Comunale svolge funzioni vicarie del Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

**CAPO IV
RESPONSABILITÀ'****ART. 65
RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE**

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

**ART. 66
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

1. Gli Amministratori, il Segretario Generale, i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

**ART. 67
RESPONSABILITÀ DEGLI AGENTI CONTABILI**

1. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 68
ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio.
5. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto o in gestione con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27.07.1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 69
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime, regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 70
BILANCIO COMUNALE E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

1. L'Ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

2. Il Comune ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presenta il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e delibera il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.
3. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno.
4. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa, di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
5. Il sistema contabile del Comune garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:
 - della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
 - della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.
6. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 71
RENDICONTO DELLA GESTIONE E BILANCIO CONSOLIDATO

1. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Aprile dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e gli altri documenti previsti dal D.Lgs. 118/2011.
4. Entro il 30 Settembre il Comune approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

ART. 72
ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguitamento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 73
REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Il Revisore partecipa alle sedute del Consiglio Comunale quando viene presentato il bilancio di previsione, il documento unico di programmazione, il rendiconto della gestione ed ogni qualvolta l'Amministrazione lo ritenga opportuno.
5. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
7. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.
8. All'organo di revisione possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 74
TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un'azienda di credito, mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

ART. 75
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accettare periodicamente:
 - la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VIII
ATTIVITA' NORMATIVA**ART. 76**
REGOLAMENTI

1. I Regolamenti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, incontrano i seguenti limiti:
 - non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

ART. 77
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
2. I regolamenti sono esecutivi secondo quanto previsto nella deliberazione di approvazione e sono pubblicati permanentemente sul sito comunale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 78
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi i seguenti termini:
 - pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni;
 - pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e seconda pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni;
 - entrata in vigore allo scadere del trentesimo giorno della seconda affissione all'albo pretorio.

ART. 79
MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di adozione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART.
80 NORME TRANSITORIE

1. Eventuali aggiornamenti al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, resi necessari dall'approvazione del presente Statuto, sono deliberati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Gli altri

Regolamenti previsti dal presente Statuto sono aggiornati, se necessario, entro diciotto mesi dalla medesima data.

2. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ove la legge non preveda diversamente.